


Comunicazione

Registrazione Tribunale di Bologna n. 7734 del 19.02.2007 - Anno terzo - numero 3 - OTTOBRE - NOVEMBRE 2009
Periodico di cultura e informazione a cura dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale dell'Emilia-Romagna



Un nuovo testo unico della sicurezza sul lavoro, una nuova sorveglianza sanitaria

di BIAGIO CUNSOLO

Dlgs 106/09 un nuovo testo unico della sicurezza sul lavoro, una nuova sorveglianza sanitaria di BIAGIO CUNSOLO

- *Visita medica preventiva del lavoratore neoassunto.*
- *Il lavoratore che si assenta per malattia per più di sessanta giorni consecutivi deve essere sottoposto a visita medica d'idoneità prima del rientro in ufficio.*
- *Obbligo di consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, di copia della cartella sanitaria e di rischio.*

E' entrato in vigore lo scorso 20 agosto il decreto legislativo n. 106/09 che integra e soprattutto corregge, la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dettata dal d.lgs n. 81/08.

Il nuovo decreto correttivo, pubblicato sul supplemento ordinario n. 142 della G.U. del 5 agosto 2009, contiene 149 articoli di modifica al testo unico sulla sicurezza sul lavoro.

Sorveglianza sanitaria

Con il nuovo decreto correttivo occorre sottolineare come tra la sorveglianza sanitaria rientri anche la **visita medica preventiva in fase preassuntiva** e la **visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza del lavoratore per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi** (nuove disposizioni dettate dall'art. 26, comma 2, del nuovo d.lgs. n. 106 del 2009); quest'ultimo aspetto necessario al fine di verificare l'idoneità del lavoratore alla mansione preposta.

La nuova normativa stabilisce che le visite mediche preventive possono essere svolte, su scelta del datore di lavoro, dal Medico Competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL; mentre le visite per la ripresa del lavoro devono essere espletate esclusivamente

dal Medico Competente. Gli uffici del personale (DR-Amm. del Personale; DP-Area Gestione Risorse; UL-Segreteria), alla luce di ciò, stanno già inviando ai Servizi di Prevenzione e Protezione delle rispettive strutture i nominativi dei colleghi da far sottoporre a visita medica prima della ripresa del lavoro.

In caso di inidoneità, il datore di lavoro **adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendogli il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza** (nuova disposizione dettata dall'articolo 27 del d.lgs. n. 106 del 2009).

Ricordiamo che i giudizi del Medico Competente, compresi quelli formulati in fase preassuntiva, sono impugnabili, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio, davanti all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

Scadenze visite periodiche

Obbligo del datore di lavoro, sempre nell'ambito della sorveglianza sanitaria, stabilito dall'art. 13 del d.lgs n. 106 del 2009 è quello di inviare i **lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria, richiedendo contestualmente al Medico Competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico.**

In definitiva ciò significa che i colleghi individuati dalla sorveglianza sanitaria (in particolare videoterminalisti) dovranno essere tutti sottoposti a visita medica periodica, rispettando le scadenze stabilite dal Medico Competente e riportate sul giudizio di idoneità di ciascun lavoratore. Ricordiamo che la periodicità delle visite, a parte casi specifici stabiliti dal Medico Competente, per la stragrande maggioranza dei dipendenti dell'Agenzia delle Entrate qualificati come videoterminalisti, è così stabilita: ogni due anni per i lavoratori con prescrizioni mediche e per i lavoratori che hanno un'età \geq di 50 anni, ogni cinque anni per tutti gli altri casi. La sorveglianza sanitaria si applica, quando il datore di lavoro

ritiene che il proprio collaboratore utilizzi il personal computer, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte dalle interruzioni previste dall'art. 175 del d.lgs 81/08, ovvero pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa, o quando il lavoratore esplica un'attività che metta a rischio il proprio apparato muscolo scheletrico.

In definitiva la sorveglianza sanitaria, oltre alla **visita medica preventiva in fase preassuntiva** e alla **visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza del lavoratore per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi** (nuove disposizioni dettate dall'art. 26, comma 2, del nuovo d.lgs. n. 106 del 2009), comprende:

1. visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
 - b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
2. visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta
3. visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
 - e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

Il Medico Competente non può effettuare visite mediche per accertare stati di gravidanza.

Tutte le visite mediche rientranti nella sorveglianza sanitaria e ritenute necessarie dal Medico Competente sono a carico del datore di lavoro compresi gli esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche e dal 2010 saranno anche finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

A tal proposito è importante ricordare che entro la fine di quest'anno **con accordo in Conferenza Stato-regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, saranno rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e dell'alcol dipendenza.** (comma introdotto dall'articolo 26, comma 6, del d.lgs. n. 106 del 2009)

E' vietato sfuggire alla sorveglianza sanitaria, il lavoratore potrebbe rischiare l'arresto fino a un mese o l'ammenda da 200 a 600 euro (articolo 36, comma 1, d.lgs. n. 106 del 2009).

Infortunio

Per i lavoratori assenti a causa di infortunio che comporti un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni, gli uffici del personale sono tenuti a comunicare in via telematica all'INAIL, ai fini assicurativi, l'assenza del lavoratore.

Inoltre, dal 20 febbraio 2010, gli uffici del personale comunicheranno, sempre on-line all'INAIL e per suo tramite al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, solo ai fini statistici e informativi, gli infortuni che comportino un'assenza dal lavoro da uno a tre giorni; mentre per assenze superiori a tre giorni, gli uffici comunicheranno l'evento anche ai fini assicurativi. La comunicazione andrà fatta entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico.

L'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (nuova disposizione dettata dall'articolo 13 del d.lgs. n. 106 del 2009).

In caso di infortuni significativi, il datore di lavoro in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico Competente dovrà aggiornare tutte le misure di prevenzione adottate precedentemente nella propria struttura e contestualmente rielaborare il Documento di Valutazione dei Rischi.

Cessazione del rapporto di lavoro

Altra modifica riguarda l'obbligo contestuale del datore di lavoro e del Medico Competente di consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio.

Prima dell'entrata in vigore del d.lgs n. 106/09, il Medico Competente aveva l'obbligo di trasmettere per via telematica all'IPSEL le cartelle sanitarie del personale in quiescenza, adesso con la nuova normativa non più. L'originale della cartella sanitaria adesso va conservata per almeno dieci anni presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del Medico Competente con il datore di lavoro.

Il Medico Competente potrebbe rischiare l'arresto fino a un mese o l'ammenda da 200 a 800 euro se non dovesse consegnare al datore di lavoro, alla cessazione del suo incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, oppure non consegnare alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio del lavoratore in quiescenza.

In merito a quanto previsto dalla nuova normativa, nella parte riguardante la cessazione del rapporto di lavoro, l'Ufficio Amministrazione del Personale della Direzione Regionale dell'Emilia Romagna, ha già inviato i primi elenchi al Servizio di Prevenzione e Protezione di competenza contenenti i nominativi dei colleghi che quanto prima saranno messi in quiescenza.

Tali comunicazioni sono indispensabili al fine dell'applicazione della nuova normativa, in quanto il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione possa informare il Medico Competente in tempo utile e questi, sempre nel rispetto della salvaguardia del segreto professionale, possa attivarsi nel predisporre la copia della cartella sanitaria del lavoratore che andrà in pensione e contestualmente curarne la consegna.

Il Medico Competente è inoltre obbligato, qualche giorno prima della messa in quiescenza del lavoratore, a sottoporlo all'ultima visita medica periodica prevista dalla sorveglianza sanitaria, anche se lo stesso lavoratore è già stato visitato. Obbligo previsto dall'art.41 del

d.lgs 81/08 comma 2 lettera e; questa parte non modificata dal d.lgs 106/09.

Tra le altre novità che ci riguardano più da vicino come dipendenti dell'Agenzia delle Entrate con l'entrata in vigore del nuovo d.lgs 106/09, sottolineiamo:

- *Data certa sul DVR, sono sufficienti le firme contestuali del datore di lavoro, del RSPP, dei RLS e del Medico Competente*
- *La valutazione dello stress da lavoro-correlato diventa obbligatoria soltanto a partire dal 1° agosto 2010.*

Sostituzione della cosiddetta "data certa" del Documento di Valutazione dei Rischi aziendali con un altro sistema certificativo composto sia dalla firma del datore di lavoro, che si assume giuridicamente e in via esclusiva, la responsabilità della valutazione dei rischi effettuata nei luoghi di lavoro e riportata nel DVR, sia dalla sottoscrizione, per presa visione e ai soli fini della prova della data, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e del Medico Competente.

Tante anche le novità relative alle modalità di effettuazione della valutazione dei rischi; l'art. 19 del d.lgs 106/09 modifica parte dell'art.29 del d.lgs 81/08 in particolare, nei punti riguardanti le trasformazioni strutturali che si verificano nell'immobile dove si presta servizio, quelle del processo produttivo, la riorganizzazione del lavoro, o in caso di infortuni significativi; in tutti questi casi il datore di lavoro in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico Competente dovrà aggiornare tutte le misure di prevenzione adottate precedentemente nella propria struttura e contestualmente rielaborare il Documento di Valutazione dei Rischi.

La valutazione dello stress da lavoro-correlato, novità rilevante del d.lgs 81/08, con il nuovo decreto correttivo d.lgs 106/09, diventa obbligatoria soltanto a partire dal **1° agosto 2010**.

Questo ed altro ancora sarà approfondito nel prossimo dossier di "Comunicazione"